lità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'articolo 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La Commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 4. *(Commissione e sede d'esame)*

1. La Commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.

2. Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni

patibilità possibili e tenendo presente il dovere prioritario dello Stato di istituire scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. Il precetto costituzionale, in base al quale le scuole non statali possono essere istituite senza oneri a carico dello Stato, appare peraltro pienamente rispettato, in quanto l'intervento é volto a sostenere i genitori e gli alunni, ció che la Corte Costituzionale ha già ritenuto legittimo in alcune pronunce, delle quali particolarmente significativa é quella in materia di fornitura gratuita dei libri di testo (sentenza n. 454 del 15-30 dicembre 1994), nella quale si afferma che la natura dell'istituto di istruzione non puó impedire la corresponsione di aiuti agli alunni, anche nel caso si tratti di istituzione meramente privata. L'impianto di tutto il provvedimento é peraltro incentrato sulla scuola statale, che é parametro di riferimento organizzativo e ordinamentale per tutte le iniziative complementari affidate alla libera iniziativa di enti e privati. Il Governo intende con ció ribadire che la scuola statale é e resta la struttura portante del sistema di istruzione del Paese, e che il riconoscimento delle scuole paritarie non incide sull'obbligo della Repubblica di istituire scuole statali per ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. Non contenendo il disegno di legge un'indicazione degli oneri finanziari, rimessa alla legge finanziaria, il provvedimento non é accompagnato da relazione tecnica.

L'AUTONOMIA SCOLASTICA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. *(Offerta di istruzione e formazione)*

1. La Repubblica individua come obiettivi prioritari la generalizzazione della domanda di istruzione dalla prima infanzia lungo tutto l'arco della vita e la corrispondente espansione dell'offerta formativa e, in relazione a tali obiettivi, riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione, promosse da enti e privati, che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e della formazione e sono coerenti con la domanda formativa.

2. Entrano a far parte del sistema pubblico dell'istruzione e della formazione e si definiscono scuole pubbliche paritarie, con conseguente idoneità a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e attestati di qualifica professionale, le istituzioni scolastiche e formative non statali, comprese quelle degli enti locali, la cui offerta formativa é caratterizzata dai livelli di qualità ed efficacia di cui all'articolo 2.

3. Gli oneri connessi con l'attuazione della complessiva offerta formativa sono sostenuti dalle istituzioni scolastiche e formative con risorse proprie, con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato e con risorse comunitarie.

Art. 2. *(Requisiti dell'offerta formativa)*

1. L'offerta formativa di cui all'articolo 1, coerente con i valori della Costituzione, é caratterizzata, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, da livelli di qualità ed efficacia adeguati al conseguimento del successo formativo.

fica che é affidata allo Stato attraverso il controllo dell'esistenza e della permanenza dei requisiti e la valutazione degli esiti. Il riconoscimento del valore di iniziative diverse da quelle statali non é peraltro una novitá assoluta. In Italia tutto il sistema della formazione professionale e quello dell'educazione degli adulti sono affidati in larga misura all'iniziativa di enti di formazione professionale non statali, che accedono a finanziamenti regionali e comunitari; esiste inoltre almeno un grado dell'istruzione, la scuola materna, nel quale tale processo si é già ampiamente realizzato, con il coinvolgimento degli enti locali e di soggetti privati nella realizzazione di un'offerta formativa che copre complessivamente circa l'80 per cento delle esigenze nazionali (articoli 339 e 340 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297): al punto che, nelle passate legislature, si era arrivati alla formulazione di un testo di riforma della scuola dell'infanzia, condiviso dalla maggior parte delle forze politiche, nel quale l'integrazione delle risorse statali, degli enti locali e dei privati costituiva la base per l'attuazione di un sistema complessivo che, nel rispetto di regole e standard generali, rispettava e sosteneva le libere iniziative mediante l'instaurazione di un sistema di convenzioni. L'ordinamento vigente offre altri esempi di riconoscimento del valore delle iniziative di enti e privati e di efficace integrazione. Si ricordano: le scuole elementari parificate, che mediante il sistema delle convenzioni, sono parzialmente finanziate dallo Stato (articolo 344 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297); le scuole elementari sussidiate, che svolgono funzione sostitutiva delle scuole statali e sono mantenute parzialmente col sussidio dello Stato (articolo 348 del medesimo testo unico), le scuole pareggiate, nelle quali la costituzione delle cattedre e il reclutamento e il trattamento economico degli insegnanti sono sottoposti ad un regime analogo a quello delle scuole statali (articolo 356 del testo unico); i licei linguistici "storici", nati come istituzioni private, assunti dalla legge a parametri per la conformità degli ordinamenti di altre istituzioni consimili (articolo 363 del testo unico). Il disegno di legge si propone di superare la frammentarietà dell'attuale ordinamento per individuare caratteristiche dell'offerta formativa degli enti locali e dei privati che consentano di dettare regole generali ed uniformi, in un quadro che dia garanzie di stabilitá e di qualitá e consenta di dare attuazione ai precetti costituzionali che impongono:

a) di garantire agli alunni delle scuole che ottengono la parità un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali (articolo 33 della Costituzione);

b) di agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (articolo 31 della Costituzione), tra i quali rientra il dovere-diritto (articolo 30 della Costituzione), dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli;

c) di rendere effettivo il diritto all'istruzione dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (articolo 34 della Costituzione).

In sintesi il provvedimento si propone di raggiungere il risultato di incoraggiare la scolarizzazione pre-obbligo e post-obbligo, fornendo alle famiglie di tutti gli alunni (delle scuole statali e paritarie) un sostegno concreto (articolo 3) e, al tempo stesso, si propone di sostenere la libertà educativa delle famiglie nel quadro di regole che garantiscano il livello e la qualità dell'istruzione (articoli 1 e 2). Autorizza inoltre le Regioni (articolo 4) ad intervenire in favore di tutti gli alunni capaci e meritevoli o che versano in condizioni economiche disagiate, qualsiasi sia il percorso che intendono seguire (in scuole statali o paritarie). L'attuale situazione finanziaria non consente peraltro di quantificare fin d'ora gli oneri che lo Stato potrà assumere e tale determinazione é pertanto rimessa alle successive leggi finanziarie, che li determineranno nel quadro delle com-

alle Commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna Commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle Commissioni. I membri esterni sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.

4. Ad ogni singola Commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una Commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette Commissioni, possono essere costituite Commissioni apposite.

5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi comprese il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati.

6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

Art. 5. *(Credito scolastico)*

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a